45573-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1804/2021
MAURA NARDIN		UP - 28/10/2021
GABRIELLA CAPPELLO		R.G.N. 30637/2019
VINCENZO PEZZELLA		**Motivazione Semplificata**
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L'Aquila il 25 marzo 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Pescara il 24 gennaio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (omissis) responsabile dei reati di omicidio colposo con violazione della disciplina stradale (capo A) e di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcoolico pari a 1,56 grammi/litro alla prima prova e 1,54 g./l. alla seconda misurazione), fatti commessi entrambi il 24 dicembre 2011, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, con i doppi benefici di legge, e con conferma nel resto.

2. I fatti, in estrema sintesi, così come ricostruiti dai giudici di merito.

(omissis), guidando distrattamente – si è ritenuto – un'automobile, la sera del 24 dicembre 2011, intorno alle ore 20.00, in centro abitato, in presenza di traffico intenso ed in prossimità di un attraversamento pedonale, ha investito la sig.ra (omissis), procurandone la morte.

La polizia giudiziaria intervenuta sul luogo dell'incidente ha accertato, tra l'altro, mediante verifica alcoolimetrica, che il conducente guidava in stato di ebbrezza, con tasso alcoolico risultato essere pari a 1,56 g/l alla prima prova e a 1,54 g/l alla seconda misurazione.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, limitatamente al capo B) dell'imputazione (violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada), affidandosi a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge.

3.1. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, in relazione alla omessa declaratoria della nullità ed inutilizzabilità, pur dedotta in sede di discussione del giudizio abbreviato, dell'esito dell'accertamento alcoolemico per violazione dell'art. 114 disp. att. cod proc. pen., non avendo peraltro l'imputato – ritiene la difesa – sottoscritto il verbale *ex* art. 354, comma 3, cod. proc. pen. del 24 dicembre 2011 (che si allega materialmente al ricorso *sub* lett. A) e non essendo stato messo in condizioni di potere esercitare il suo diritto di difesa.

Rammenta il ricorrente che, avendo il G.u.p. disatteso l'eccezione, la questione era stata oggetto dell'impugnazione di merito, avendo, ad avviso della difesa, il decidente disatteso il principio di diritto posto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023-01, secondo cui «*La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo,*

da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado».

Né si sarebbe verificato, secondo il ricorrente, un effetto sanante della patologia per effetto dell'accesso al rito abbreviato.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la inosservanza e la erronea applicazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. in relazione alla omessa declaratoria della prescrizione del reato di cui al capo B), evento estintivo che si sarebbe realizzato – si assume – prima ancora del giudizio di appello.

La Corte di appello nella sentenza del 25 marzo 2019 ha ritenuto maturarsi la prescrizione il 24 aprile 2019 + 59 giorni = 22 giugno 2019 (p. 6 della sentenza impugnata), aggiungendo ai 5 anni a decorrere dal 24 dicembre 2011 756 giorni di sospensione della prescrizione, quanto al primo grado, ed altri 3 mesi e 5 giorni, relativamente al secondo grado, per un totale di 2 anni e 4 mesi di sospensione (cui aggiungere i 59 giorni di cui si è detto).

In realtà, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel calcolare sia il periodo di 112 giorni di sospensione, per effetto del rinvio disposto all'udienza preliminare del 20 gennaio 2015 al 12 maggio 2015, sia l'ulteriore periodo di 48 giorni successivi al rinvio disposto all'udienza preliminare del 12 maggio 2015, sino al 30 giugno 2015, i cui verbali si accludono, fotoriprodotti, nel ricorso, segnalando che in entrambi i casi si sarebbe trattato di differimenti per autonoma valutazione dell'autorità: nella prima occasione, infatti, il difensore aveva insistito per l'accoglimento della richiesta di messa alla prova, quanto al capo B), ed il giudice aveva rinviato in attesa del deposito del programma da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna; nella seconda occasione, la difesa, depositato il programma relativo alla sospensione del processo, aveva preannunciato richiesta di giudizio abbreviato condizionato ed il G.u.p. aveva quindi *motu proprio* rinviato al 30 giugno 2015.

Non potendosi, dunque, considerare i complessivi 160 giorni di sospensione della prescrizione (112 + 48), l'effetto estintivo si sarebbe, a ben vedere, verificato il 14 novembre 2018, quindi prima della data dell'udienza in appello, conclusasi con l'adozione, il 25 marzo 2019, della sentenza impugnata, di cui si chiede, dunque, l'annullamento.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

6. Sono state depositate conclusioni scritte dal difensore della parte civile costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, sotto un duplice profilo.

2.1. In primo luogo, va qui ribadito l'orientamento secondo cui la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Rv. 269609-01; in termini, Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, Rv. 272959). Si tratta di orientamento oggi confluito nell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., ai sensi del quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Nel caso di specie, la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato impedisce, quindi, di rilevare l'invocata nullità a regime intermedio.

2.2. In ogni caso, è da tempo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rv. 279958 – 01; Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, Rv. 266825 – 01; Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Rv. 192918 – 01). In tal senso, è priva di pregio l'eccezione di nullità dell'accertamento alcoolemico sollevata dalla difesa dell'imputato - per mancata sottoscrizione da parte del (omissis) del verbale di accertamento urgente redatto nell'immediatezza del fatto - essendo sufficiente l'avviso dato oralmente dai verbalizzanti, circostanza incontroversa nella vicenda in esame.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, non risultando in alcun modo decorso il termine di prescrizione del reato di cui al capo B) in data antecedente all'emissione della sentenza di appello.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente la sentenza impugnata ha contemplato il periodo di sospensione della prescrizione, relativamente al rinvio disposto dal Giudice dell'udienza preliminare dal 20 gennaio 2015 al 12 maggio 2015, per un totale di 112 giorni di sospensione, trattandosi di rinvio disposto per attendere il deposito del programma di trattamento da parte dell'U.E.P.E., in relazione all'istanza di messa alla prova avanzata dalla difesa dell'imputato. In tal senso, deve qui ribadirsi che il rinvio del processo disposto – sostanzialmente su richiesta e per esigenze della difesa - per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019 – dep. 2020, Rv. 279001 – 01; cfr., sulla stessa linea, Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016, Rv. 266469 – 01).

Ne discende che il reato di cui al capo B) si è prescritto in data certamente successiva all'emissione (il 25.3.2019) della sentenza di appello, segnatamente il 5 maggio 2019.

4. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601).

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

5. La parte civile costituita (omissis) non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali richieste con conclusioni scritte, posto che il ricorso dell'imputato è stato proposto in relazione a reato (art. 186 cod. strada) diverso da quello che fonda (art. 589 cod. pen.) la legittimazione a proporre la domanda per il risarcimento del danno civile; peraltro, nel caso che occupa le conclusioni scritte depositate dalla parte civile non hanno fornito alcun utile contributo alla decisione, limitandosi a chiedere il rigetto dell'impugnazione,

senza esplicare un'attività diretta effettivamente a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2021

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi

Il Presidente
Salvatore Dovere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 13 DIC. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo